CIRCOLARE N. 31

424

2

30

10

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
e le Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico
Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni

Roma, 14 NOV. 2008

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

Prot. N. 128485
Allegati: 1

e, per conoscenza:

Al Presidente della Sezione controllo Enti della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi dei revisori o sindacali presso gli enti ed organismi pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2009.

L'esigenza di tutelare la stabilità finanziaria del Paese e l'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali impegnano il Governo a proseguire sulla strada del

risanamento della finanza pubblica perché possa realizzarsi un equilibrato e stabile sviluppo economico.

In tale ottica si collocano le misure introdotte dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"* che vanno ad integrare analoghe misure introdotte con le leggi finanziarie del recente passato (Cfr. All. n. 1).

A tale scopo si invitano le Amministrazioni in indirizzo a promuovere le opportune iniziative affinché gli enti di rispettiva competenza, nel predisporre i bilanci di previsione per l'esercizio 2009, effettuino una ponderata analisi e valutazione della spesa perché, attraverso l'emersione di eventuali criticità, possano essere esperite possibili strategie idonee a realizzare una più proficua riallocazione delle risorse tesa al miglioramento dei risultati ottenibili.

Di seguito si forniscono le indicazioni utili per il perseguimento degli obiettivi appena enunciati.

Per le Università ed i principali Enti di ricerca si applicano, per il triennio 2007 - 2009, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 637, 638, 639, 640, 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (IRCCS) e le Fondazioni IRCCS, nonché per le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, si rammenta che le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2009 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza.

Per quanto riguarda poi gli enti previdenziali ed assistenziali pubblici, si fa presente che i bilanci previsionali dell'anno 2009 dovranno essere accompagnati da appositi documenti contabili idonei a consentire l'esposizione delle poste di bilancio secondo il criterio funzionale della spesa che, analogamente a quanto avviene per il bilancio dello

Stato, preveda l'articolazione in Missioni e Programmi coerente con le classificazioni economiche e funzionali adottate a livello europeo (SEC 95).

L'adozione di tali documenti, ha lo scopo di perseguire l'armonizzazione delle rappresentazioni contabili degli enti di previdenza anche al fine di consentire un più agevole consolidamento dei conti pubblici, nel quadro delle esigenze di governo della finanza pubblica.

Va soggiunto che qualora l'ambito applicativo delle singole norme di contenimento della spesa sia generico, ai fini della esatta individuazione dei destinatari delle suddette misure di contenimento, appare opportuno precisare che per "amministrazioni pubbliche", anche in mancanza di espresso richiamo, devono intendersi i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Invece, nel caso in cui si faccia espressamente richiamo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si fa riferimento, per l'anno 2009, al Comunicato ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178, del 31 luglio 2008.

Per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale, indicate in nota nel predetto elenco, rispettivamente, quali unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e quali unità funzionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, saranno le stesse Amministrazioni interessate a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa.

Occorre infine precisare che ove nelle disposizioni di seguito trattate si faccia riferimento, per la quantificazione dei limiti di spesa, alla "spesa sostenuta", deve intendersi tale la spesa impegnata nell'esercizio di competenza e non anche le somme erogate nel predetto esercizio di pertinenza di quelli pregressi.

NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 112/2008 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133/2008.

Con il decreto legge n. 112/2008 sono state introdotte diverse misure di contenimento della spesa pubblica che entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009 e di cui occorre tener conto in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2009:

Articolo 27 – taglia carta

comma 1: le amministrazioni pubbliche devono ridurre del 50%, rispetto al 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

comma 2: l'abbonamento in formato cartaceo alla Gazzetta Ufficiale dovrà essere sostituito da un abbonamento telematico, con conseguente rideterminazione della relativa spesa.

Articolo 46 – riduzioni delle collaborazioni e consulenze nella PA

Vengono apportate modifiche all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, precisando i requisiti che costituiscono presupposto di legittimità per l'affidamento dei suddetti incarichi esterni. La norma, in particolare, ha previsto che gli incarichi di consulenza possano essere conferiti agli esperti di particolare e comprovata specializzazione *anche* universitaria. In caso di stipulazione di contratti d'opera si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, se l'attività è svolta da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

Articolo 48 – risparmio energetico

Le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle statali, adottano misure di contenimento delle spese per l'approvvigionamento di combustibile per riscaldamento e per l'energia elettrica in modo tale da conseguire risparmi in linea con quelli che devono conseguire le amministrazioni statali tenute ad effettuare i suddetti approvvigionamenti mediante le convenzioni CONSIP o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da CONSIP.

Articolo 61 - Ulteriori misure di riduzione della spesa. In proposito si fa rinvio ad apposita circolare in corso di elaborazione.

Articolo 77 quater - Tesoreria unica e flussi trimestrali di cassa. In ordine alle disposizioni relative al sistema di tesoreria unica misto di Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Enti locali, Università e Strutture sanitarie si evidenzia che con apposita circolare verranno forniti i chiarimenti applicativi.

Per quel che concerne le spese di personale si forniscono le seguenti precisazioni:

Assunzioni

Nel formulare le previsioni dovrà tenersi conto delle disposizioni limitative in materia di personale recate dal decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

In via preliminare si rappresenta che ai sensi dell'art. 66, comma 1, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rideterminare entro il 31 dicembre 2008 la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni contenute nel predetto provvedimento.

Quanto alle misure relative alle dotazioni organiche e al ridimensionamento degli uffici, occorre fare riferimento all'art. 74 che, accanto ad interventi di natura organizzativa e di razionalizzazione delle strutture, prevede in particolare:

- riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti;
- rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;
- riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali.

Nel rinviare alle altre misure di razionalizzazione indicate nello stesso articolo 74, si rammenta che il comma 5 prevede che, sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto concerne le assunzioni con l'articolo 66 sono state previste per gli anni 2009 e successivi una serie di misure che rendono ancora più stringenti gli obiettivi di progressiva riduzione del personale in servizio già previsti dalle leggi n. 296/2006 e n. 244/2007:

- al comma 3 viene infatti previsto che le amministrazioni di cui al comma 523 della legge n. 296/2006 (oltre alle amministrazioni dello Stato, anche le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001) potranno procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 10% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente (rispetto al 20% originariamente previsto dal citato comma 523). Si rammenta che il numero delle unità assumibili andrà determinato confrontando le economie che si verificheranno a regime a seguito delle cessazioni di personale nell'anno 2008, con gli oneri che si produrranno a regime in conseguenza delle assunzioni effettuate nell'anno 2009. Inoltre, come previsto dall'ultimo periodo del comma 3, il numero delle unità da assumere non viene più riferito al solo parametro della spesa, ma viene rapportato anche alle unità cessate nell'anno precedente;
- il successivo comma 5 prevede che le amministrazioni innanzi richiamate, in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, possono procedere per il medesimo anno 2009 alla stabilizzazione di personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato ed in possesso dei requisiti elencati nel comma 519, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 10% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Anche in tal caso il numero dei soggetti da stabilizzare viene rapportato alle unità cessate

nell'anno precedente. Al riguardo, si rammenta comunque che, in sede di discussione del disegno di legge AC 1441-quater recante "Delega al governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie in materia di lavoro", la commissione lavoro della Camera dei deputati ha approvato un emendamento Governativo inteso ad apportare modifiche alla disciplina della cosiddetta stabilizzazione del personale precario;

- ai sensi dei commi 6 ed 8 dell'articolo 66 sono stati soppressi i fondi per le assunzioni in deroga previsti per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 527, della legge n. 296/2006, e dall'articolo 3, comma 104, della legge n. 244/2007;
- ai sensi del comma 10 le assunzioni di cui ai commi 3 e 5 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 (DPCM su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella p.a., di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze), previa richiesta da parte delle amministrazioni interessate con analitica dimostrazione delle unità cessate, delle relative economie e delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo delle amministrazioni.
- nel comma 11 viene specificato che le limitazioni innanzi descritte non si applicano alle assunzioni relative alle categorie protette.

Gli Enti di ricerca, ai sensi del comma 643 della legge n. 296/2006, per l'anno 2009 possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro l'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, ed entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente. Si segnala che l'art. 12, comma 3, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato la procedura previgente prevedendo che le assunzioni di cui al comma 643 sono soggette ad autorizzazione nei termini illustrati in relazione al precedente comma 10.

Si rammenta comunque che, ai sensi dell'articolo 74, comma 6, del medesimo decreto legge n. 112/2008, le amministrazioni che non abbiano provveduto agli adempimenti in materia di razionalizzazione degli assetti organizzativi e di riduzione delle dotazioni organiche previsti nel medesimo articolo 74, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Si segnala infine che, ai sensi del comma 13, dell'articolo 66, anche le università sono assoggettate ad una specifica disciplina limitativa delle assunzioni, fermi restando i vincoli di cui all'art. 1, comma 105, della legge n. 311/2004. In relazione a tale previsione è stata disposta una riduzione del fondo di finanziamento ordinario delle Università.
In sostanza alle predette istituzioni, per il triennio 2009-2011 si applicano le limitazioni alle assunzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 66 (facoltà di procedere per ciascun anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente e di un numero di unità non superiore al 20% di quelle cessate nell'anno precedente). Le predette assunzioni in relazione all'autonomia riconosciuta alle università non sono soggette alla procedura autorizzatoria prevista per gli altri enti contemplati dall'articolo 66. In tale limite è compreso per l'anno 2009, per espressa disposizione della norma, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione.

Incrementi retributivi

Si rammenta che l'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, pone a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle statali, gli oneri per rinnovi contrattuali che dovranno trovare evidenziazione nell'apposito "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso" di cui all'art. 18 del DPR 27 febbraio 1993, n. 97, ed analoghe disposizioni regolamentari.

Nell'anno 2009 le risorse da prevedere, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 2, comma 30, del D.D.L.F. 2009, sono quelle relative al biennio economico 2008-2009 e corrispondono ad incrementi retributivi di regime, a decorrere dall'anno 2009, pari al 3,2%.

Pertanto il "fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso" per l'anno 2009, con riferimento al biennio 2008-2009, dovrà prevedere risorse pari a quelle occorrenti per la corresponsione di incrementi retributivi del 3,2%, calcolati sul monte salari 2007[1]. Nei casi in cui nella singola area o comparto si registri una situazione di mancato rinnovo contrattuale anche per i precedenti bienni economici, occorrerà appostare nel predetto "fondo speciale" oltre il 3,2%, gli importi per il riconoscimento degli *incrementi retributivi di regime* dei bienni precedenti, per la definizione dei quali si rinvia alle percentuali indicate nell'allegato tecnico della circolare MEF n. 5 del 25 gennaio 2008.

Si rammenta che, in caso di mancato rinnovo contrattuale entro l'anno 2009, gli importi accantonati nel fondo dei contratti da costituire per il medesimo anno, si aggiungono alle somme relative agli anni precedenti già confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato per essere destinati, al momento del rinnovo contrattuale, tramite variazione di bilancio, ai competenti capitoli di spesa per il pagamento dei relativi emolumenti a titolo di arretrati.

Contrattazione integrativa

Per quanto riguarda la determinazione dei fondi di ente destinati al finanziamento della contrattazione integrativa del personale, nel confermare l'applicazione dell'art. 1, comma 189 e seguenti, della legge n. 266/2005, si segnalano le innovazioni introdotte per

1 Il "monte salari" da considerare ai presenti fini è costituito da tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell'anno di riferimento per retribuzioni fisse ed accessoria (ivi comprese le incentivazioni) erogate al personale in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Non costituiscono base di calcolo per la determinazione del "monte salari", le voci di spesa relative agli assegni per il nucleo familiare, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Vanno, altresì, esclusi gli arretrati relativi ad anni precedenti.

l'anno 2009 dall'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, e in particolare:

- Comma 2: le disposizioni indicate nell'allegato B al decreto legge - tra cui è ricompreso l'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo ai maggiori enti previdenziali e assistenziali - sono disapplicate per l'anno 2009;
- Comma 4: sono altresì disapplicate per lo stesso anno 2009 tutte le disposizioni speciali non comprese nell'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per la contrattazione integrativa;
- Comma 5: viene stabilita un'ulteriore riduzione pari al 10% dell'ammontare complessivo del fondo definito per l'anno 2004 ai sensi del citato art. 1, comma 189.

Ai fini dell'attuazione delle norme suindicate, si ritiene utile evidenziare che, in corrispondenza con la prevista disapplicazione delle disposizioni speciali, per effetto della quale sono state quantificate le economie in sede di predisposizione del decreto legge n. 112/2008, il limite stabilito per l'anno 2004, ai sensi del medesimo comma 189 di cui sopra, va nettizzato applicando sull'importo così determinato la riduzione del 10% di cui al predetto comma 5.

L'ammontare del fondo a seguito delle disposizioni suindicate potrà essere superato esclusivamente dagli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali che non risultano già confluiti nel fondo dell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 1, comma 191 della citata legge n. 266/2005, nonché dall'importo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei cessati. La quantificazione di tali incrementi andrà dimostrata nell'apposita relazione tecnica da sottoporre agli organi di controllo.

In proposito appare opportuno rammentare che la previsione contenuta nel CCNL relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici per il 2006 – 2009 (biennio economico 2006 – 2007) all'art. 36, comma 3 (recante disposizioni per l'integrazione alla disciplina dei fondi in caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area del dipendente) deve intendersi riferita alle risorse che erano già state previste a carico del fondo, trattandosi di mera "riassegnazione" al fondo medesimo.

Con successiva circolare saranno fornite istruzioni tecniche sulle modalità di compilazione degli allegati alle spese di personale per gli enti tenuti all'invio dei dati a questo Ministero.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Le disposizioni normative di seguito segnalate sono tuttora vigenti e, pertanto, gli Enti interessati dovranno tenerne conto ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2009.

Sistema degli acquisti di beni e servizi: Si sottolinea che sono tuttora vigenti le misure volte alla razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi e, pertanto, le amministrazioni pubbliche dovranno tener conto dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell' art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 572, della legge n. 244/2007, sono consultabili sul sito http://www.acquistinretepa.it/portal/page, ove è a disposizione il *benchmark*, una funzionalità che permette, attraverso pagine navigabili, di scegliere le caratteristiche del bene o del servizio di cui si ha bisogno e di verificarne il prezzo in Convenzione CONSIP, al fine di confrontarlo poi con il prezzo di mercato.

Per le società di cui all'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, di cui le amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, detengono, direttamente o indirettamente, il controllo, permangono le disposizioni di cui all'art. 3, comma 15, della legge n. 244/2007 e, pertanto, le stesse sono tenute ad adottare, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche:

Posta elettronica: L'art. 2, comma 589, della legge n. 244/2007, introduce azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata attraverso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) che effettua, anche a campione, controlli volti ad accertare il mancato adeguamento alle predette disposizioni, prevedendo che, laddove lo stesso, certificato dal CNIPA, risulti superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, per le amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, venga applicata la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

Spese postali e telefoniche: Per le Amministrazioni pubbliche, diverse dalle Amministrazioni centrali dello Stato, l'art. 2, comma 593, della legge n. 244/2007, prevede misure di contenimento delle spese postali e telefoniche finalizzate a perseguire obiettivi di risparmio complessivo e introduce una clausola di salvaguardia per cui in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali.

Al fine di realizzare i risparmi ipotizzati, gli enti interessati provvederanno a determinare gli stanziamenti per il 2009, relativi alle suddette spese postali e telefoniche, in misura inferiore rispetto all'ammontare delle corrispondenti spese impegnate per l'esercizio 2008, tenendo presente anche le modifiche introdotte dal comma 591 all'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005. I Collegi dei revisori o sindacali avranno cura di segnalare nei verbali di verifica gli eventuali inadempimenti.

Piani triennali: Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, devono, ai sensi dell'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007, continuare ad

adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nei piani di cui alla succitata lettera *a)* devono altresì essere indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Qualora gli interventi di cui al presente articolo implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

I collegi dei revisori o sindacali vigileranno affinché gli enti ed organismi pubblici presso cui svolgono l'attività di revisione adottino ogni iniziativa atta ad assicurare l'attuazione della norma.

Immobili: Per quanto concerne poi le spese di manutenzione degli immobili continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 2, commi 618-623, della legge n. 244/2007, secondo cui gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n.

311/2004, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dovranno contenere nell'anno 2009 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura del 3% del valore dell'immobile stesso. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato per l'anno 2009 è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno, al capitolo n. 3452 di Capo 10°, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 della legge n. 244/2007".

Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sulla applicazione della presente disposizione.

Consulenze: Fermo restando quanto previsto dall'art. 61, commi 2 e 3, del decreto legge n. 112/2008, per le consulenze vige sempre l'art. 3, comma 18, della legge n. 244/2007, in base al quale i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

Autovetture: Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture resta il limite fissato dall'art. 1, comma 11, della succitata legge n. 266/2005 e tali spese non potranno essere superiori al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9 e 12 dell'art. 1 della medesima legge.

Si rammenta inoltre, che l'art. 14 del decreto legge n. 81/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 127/2007, consente, al fine di assicurare flessibilità ed efficienza,

di effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti relativi alle spese di cui all' art. 1, commi 9, 10 e 11, della legge n. 266/2005, con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, si ritiene che le suddette variazioni compensative possano essere apportate anche nel corso dell'esercizio 2009, atteso che le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 della legge n. 266/2005 non sono state espressamente abrogate dall'art. 61, commi 2, 3, 5 e 6 del decreto legge n. 112/2008, che ha apportato sostanziali modifiche in termini percentuali delle limitazioni ed all'anno di riferimento (2007 anziché 2004) su cui calcolare i predetti limiti.

****

Si ravvisa, che i criteri suesposti dovranno essere rispettati anche in occasione dei provvedimenti di variazioni al bilancio di previsione 2009 e nel corso della gestione del bilancio medesimo.

La rispondenza delle impostazioni previsionali alle indicazioni contenute nella presente circolare sarà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazioni da parte delle Amministrazioni vigilanti, sulla base anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.

In particolare i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive governative che mirano al contenimento ed al monitoraggio della spesa pubblica, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino i criteri sopraindicati volti al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

IL MINISTRO